

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO
Provincia di Fermo

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA.

Rep. n.

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ (__) del mese di _____, nella Residenza del Comune di Porto Sant'Elpidio sita in via Umberto I n. 485, davanti a me, Dr. _____, Segretario del Comune di Porto Sant'Elpidio, senza l'assistenza dei testimoni in quanto per tale atto l'art. 48 della vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89, non richiede la loro presenza, sono presenti:

da una parte:

- la Dr.ssa Malvestiti Pamela, nata a Sant'Elpidio a Mare (FM) il 25/11/1970, nella sua qualità di Dirigente dell'Area 1 del Comune di Porto Sant'Elpidio (C.F.: 81003650447), il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta,

E

- il Sig. _____, nato a _____ (__) il _____, che interviene al presente atto nella qualità di Legale Rappresentante della Ditta/Associazione _____ con sede a _____, in via _____ n. ____, C.F. _____, P. IVA _____;

Compresenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri io Segretario rogante sono personalmente certo.

PREMESSO:

- che con determinazione a contrarre del Dirigente dell'Area 1 del Comune di Porto Sant'Elpidio n. 513 dell'1/08/2018, in esecuzione della delibera G.C. n. 157 del 22/06/2018, è stato disposto di procedere all'affidamento in concessione a terzi della gestione della pista di atletica e di altri impianti sportivi comunali, per la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo alla scadenza per ulteriori cinque anni previa deliberazione della Giunta Comunale, mediante procedura aperta da espletarsi tramite S.U.A. della Provincia di Fermo, definendo i requisiti di ammissione alla gara, il criterio di valutazione delle offerte, e approvando lo schema di contratto che regolamenterà i rapporti fra Comune e la Ditta/Associazione aggiudicataria;
- che la suddetta procedura aperta è stata esperita dalla S.U.A. della Provincia di Fermo in data _____ e che le sue risultanze, riportate nel verbale delle relative operazioni svolte, sono state di aggiudicazione provvisoria in favore della Ditta/Associazione _____ di _____;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo n. ____ R.S. (R.G. n. ____) del _____, la concessione in oggetto è stata definitivamente aggiudicata alla summenzionata Ditta/Associazione, a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;
- che con Determinazione del Dirigente del Settore Organi Istituzionali, Affari Generali e Contratti della Provincia di Fermo n. ____ R.S. (R.G. n. ____) del _____, tale aggiudicazione è divenuta efficace a seguito del positivo esito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Ditta/Associazione _____.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

L'Amministrazione Comunale di Porto Sant'Elpidio concede in gestione Ditta/Associazione _____ che accetta, la pista di atletica che si trova all'interno dello Stadio comunale Ferranti, e l'adiacente manufatto di mq. 264 comprensivo di n. 2 spogliatoi per l'atletica, una sala infermeria, una sede sociale oltre ai servizi igienici e ad un magazzino, completi di tutte le attrezzature indispensabili al loro corretto funzionamento e delle attrezzature sportive per la pratica delle attività di atletica.

L'impianto in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova e che il concessionario dichiara di conoscere per averlo visitato e averlo trovato idoneo all'uso cui è destinato.

L'affidamento della gestione si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente documento, e di tutto quanto previsto nell'offerta tecnica di gara, che si allega al contratto di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. A).

Art. 2 - DURATA

La presente convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla relativa data di sottoscrizione e, alla scadenza, potrà essere rinnovata per ulteriori cinque anni previa apposita deliberazione della Giunta Comunale. E' esclusa ogni forma di rinnovo tacito del contratto.

Entrambe le parti possono recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno tre mesi, da trasmettere per raccomandata.

Art. 3 – CANONE DI CONCESSIONE

Per la concessione del predetto impianto sportivo a terzi, il Gestore verserà al Comune un canone annuo di € 110,00 + I.V.A. che verrà rivalutata annualmente a partire dal secondo anno di concessione nella misura del 100% dell'indice Istat rapportato all'indice FOI, senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Comune.

Art. 4 – TARIFFE (*suscettibili di ribasso quali migliorie di gara*)

L'accesso ai servizi dell'impianto da parte degli utenti è subordinato al pagamento delle seguenti tariffe:

- **Settori sportivi giovanili di Porto Sant'Elpidio**: € 4,00 all'ora;
- **Settori sportivi giovanili di altri Comuni**: € 10,00 all'ora, con aumento del 50% in notturna;
- **Gruppi Adulti di Porto Sant'Elpidio**: € 6,00 all'ora, con aumento del 50% in notturna;
- **Gruppi Adulti di altri Comuni**: 12,00 all'ora, con aumento del 50% in notturna.

L'utilizzo dell'impianto da parte di singoli, purché tesserati di un'Associazione Sportiva e muniti di certificato medico di idoneità sportiva, è di € 2,50 senza l'uso di doccia e di € 3,00 qualora si usufruisca di tale servizio.

Dette tariffe si intendono al netto dell'I.V.A. e potranno essere aggiornate annualmente dal Gestore nella misura massima del tasso di inflazione annuo rilevato dall'ISTAT.

Per ulteriori attività o iniziative varie di carattere sportivo, organizzate esclusivamente in orari e spazi non contrastanti con il quadro annuale di utilizzo dell'impianto definito con l'Amministrazione Comunale, si applicano le tariffe determinate dal Gestore.

Al Gestore è consentito disporre la revoca della concessione dello spazio alle società sportive o ai soggetti che non ottemperino al pagamento delle tariffe di cui sopra.

Art. 5 - USO DELL’IMPIANTO

La gestione dell'impianto dovrà essere improntata:

- alla massima fruibilità per la pratica di attività sportiva ricreativa e sociale;
- alla promozione dell'attività sportiva motoria e ricreativa;

- alla soddisfazione degli interessi generali della collettività nel rispetto della vigente normativa sugli impianti sportivi, nonché igienica e di sicurezza.

L'impianto in questione potrà essere concesso ai seguenti Soggetti richiedenti, secondo un quadro di utilizzo determinato dal Gestore ad avvio della stagione sportiva su preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale:

- Federazioni sportive nazionali e società e/o associazioni affiliate al CONI;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Istituzioni scolastiche;
- Associazioni sportive dilettantistiche;
- Società sportive professionistiche;
- Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
- Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.

In caso di domande concorrenti presentate dai soggetti di cui al precedente comma, l'assegnazione degli spazi richiesti avverrà in base ai seguenti criteri, disposti in ordine di priorità:

1. Società o Associazioni che hanno sede nel Comune di Porto Sant'Elpidio;
2. Società o Associazioni che svolgono attività sportiva giovanile;
3. Società o Associazioni che presentano il maggior numero di tesserati;
4. Società o Associazioni che svolgono attività agonistica;
5. Società o Associazioni che svolgono attività per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
6. Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.

E' data la facoltà al Gestore di organizzare autonomamente corsi e attività di carattere sportivo compatibili con l'impianto, in periodi e fasce orarie che non ostacolino la normale attività sportiva autorizzata dal Comune.

Art. 6 - APERTURA DELL'IMPIANTO

Il Gestore si impegna a garantire l'apertura dell'impianto per lo svolgimento dell'attività sportiva definita annualmente su preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, fatti salvi i periodi riservati ad interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, definiti previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

L'orario di funzionamento dell'impianto, compatibilmente con le richieste di utilizzo, dovrà di massima essere il seguente:

- giorni feriali: dalle ore 15.00 alle ore 23.00;
- sabato e festivi: per incontri di campionato o comunque per attività agonistica.

L'Amministrazione Comunale potrà apportare variazioni negli orari di utilizzo dell'impianto in base alle effettive necessità dell'utenza, in accordo con il Gestore.

Art. 7 - ACCESSO AI PORTATORI DI HANDICAPS

I soggetti portatori di handicaps possono accedere all'impianto accompagnati da personale specializzato. Agli stessi saranno riservati appositi spazi e orari da parte del Gestore in accordo con il Comune ad avvio della stagione sportiva, qualora esistano richieste in tal senso.

La tariffa di accesso per detti soggetti è ridotta del 50%.

Art. 8 - APERTURE GRATUITE PER LICEO SPORTIVO E COMUNE

Durante ciascun anno scolastico di vigenza della presente convenzione, il Gestore dovrà riservare al Liceo Sportivo di Porto Sant'Elpidio un'apertura settimanale gratuita dell'impianto, in orario mattutino, qualora la Scuola ne faccia richiesta per lo svolgimento delle proprie attività

didattiche e curricolari. La richiesta dovrà essere presentata dalla Scuola al Gestore ad avvio dell'anno scolastico, salvo sopravvenute esigenze. Gli studenti saranno sotto la vigilanza e la responsabilità degli insegnanti e la Scuola risponderà degli eventuali danni arrecati a persone e/o cose, sollevando il Gestore ed il Comune da eventuali responsabilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di utilizzare gratuitamente l'impianto in oggetto, per massimo n. 3 manifestazioni sportive e/o ricreative all'anno, organizzate direttamente o da Soggetti terzi che il Comune vorrà supportare mediante la concessione di tale beneficio.

Art. 9 - PROVENTI DEL GESTORE

Al Gestore competono i proventi derivanti:

- dalle tariffe per l'uso dell'impianto;
- dal contributo annuo erogato dal Comune di cui all'art. 13 della presente convenzione;
- dalla vendita di materiale sportivo pertinente all'attività sportiva svolta nell'impianto, previa acquisizione delle prescritte concessioni ed autorizzazioni di legge;
- da gettoniere di vario tipo installate all'interno dell'impianto;
- da qualsiasi forma di pubblicità gestita in regola con la vigente normativa, all'interno o all'esterno dell'impianto;
- da attività diverse (massaggi, corsi, ecc....) svolte all'interno dell'impianto nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - ONERI DEL GESTORE

Il Gestore dovrà:

- a) provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della gestione dell'impianto;
- b) garantire l'apertura, la vigilanza, la chiusura, la pulizia giornaliera dell'impianto;
- c) custodire e far funzionare all'occorrenza, avvalendosi di personale tecnicamente idoneo e con diligenza, le attrezzature e le apparecchiature installate e/o rese disponibili dal Comune nell'impianto dato in gestione;
- d) provvedere al montaggio e allo smontaggio delle attrezzature sportive;
- e) garantire il servizio di assistenza e custodia dell'impianto durante gli allenamenti e le manifestazioni sportive, nonché un servizio di reperibilità in tempi rapidi per intervenire in caso di disfunzioni ed emergenze;
- f) provvedere alla pulizia della pista, degli spogliatoi, della sede, dei bagni, dei locali adibiti ad infermeria e magazzino;
- g) provvedere alla cura del verde all'interno dell'impianto, con smaltimento dei materiali di risulta (taglio dell'erba, potatura siepi e piante, annaffiatura, trattamenti antiparassitari, ecc);
- h) farsi carico degli oneri per:
 - il funzionamento dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi, impegnandosi a garantire la loro perfetta efficienza per tutta la durata dell'affidamento;
 - le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, gas, telefono, per i materiali necessari alla pulizia ed al riordino degli ambienti e quant'altro necessario alla normale attività dell'impianto;
 - le spese per imposte e tasse di relativa spettanza;
 - le spese di manutenzione ordinaria della pista e dei locali (spogliatoi, sede, infermeria, bagni, rimessa attrezzature), la quale dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme CEI, antincendio e di quelle relative alla sicurezza degli impianti stabilite dalla L.n. 81/2008, anche in relazione alla redazione del Piano di Sicurezza a carico del gestore.

Si intende per manutenzione ordinaria della pista e dei locali:

1. manutenzione e cura della pista di atletica, quale la pulizia della superficie, la rimozione dei

- detriti, dei frammenti e di eventuali erbe infestanti in essa presenti;
2. potatura e cura delle essenze erbose ed arboree nelle aree di pertinenza dell'impianto, se ivi presenti;
 3. pulizia e disgorgatura delle tubazioni di scarico dell'impianto;
 4. verifica periodica degli estintori;
 5. verifica periodica del defibrillatore, se in dotazione alla struttura;
 6. tinteggiatura annuale degli spogliatoi e dei locali di servizio;
 7. riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, conseguenti a negligenze d'uso;
 8. riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
 9. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
 10. riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
 11. riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate, degli impianti di suoneria e di allarme (le riparazione dell'impianto elettrico dovranno essere certificate da personale specializzato);
 12. cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi di illuminazione sia sul campo di gioco che all'interno degli spogliatoi;
 13. manutenzione delle macchine operatrici in dotazione all'impianto;
 14. manutenzione e verniciatura di tutte le parti metalliche dell'impianto e cioè: cancelli, inferriate, recinzioni, ecc.;
 15. manutenzione, custodia e necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dell'impianto;
 16. verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche;
 17. manutenzione dell'impianto di riscaldamento ed in particolare:
 - a) sostituzione dei vasi di espansione e verifica trimestrale della ricarica;
 - b) pulizia del locale della caldaia;
 - c) pulizia dei miscelatori di acqua calda e pulizia dei filtri dei termoconvettori posizionati all'interno dei locali degli spogliatoi;
 - d) interventi primari sul locale della caldaia (sostituzione pressostato e galleggianti serbatoi, pulizia). Il Gestore inoltre a tal riguardo ha l'obbligo di tenere aggiornato il libretto della caldaia.

Per l'impianto antincendio il Concessionario dovrà provvedere:

1. al controllo e alla verifica periodica di funzionamento;
2. alla manutenzione ordinaria e alla sostituzione delle parti deteriorate o danneggiate;
3. alla ricarica degli estintori.

Il Gestore si impegna e si obbliga di mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente al termine della gestione in perfetto stato di funzionalità.

Art. 11 - PERSONALE

Il Comune di Porto Sant'Elpidio resterà estraneo a qualunque rapporto fra il Gestore ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione. Il Gestore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di sicurezza e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il personale utilizzato dal Gestore per l'esecuzione del servizio dovrà essere in regola con le norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni.

Il Gestore risponderà del corretto comportamento ed operato del personale addetto all'impianto e si impegna alla sua immediata sostituzione qualora, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, lo stesso non risulti idoneo.

Per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi derivante dalle interferenze e pertanto non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione rischi di interferenza (D.U.V.R.I.).

Art. 12 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Porto Sant'Elpidio:

a) gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto, ed in particolare:

1. manutenzione straordinaria della pista d'atletica e dei locali;
2. segnatura della pista;
3. sostituzione della caldaia;
4. sostituzione dei serbatoi per l'accumulo dell'acqua;
5. impermeabilizzazione delle strutture date in gestione;
6. lavori che riguardano le strutture portanti dell'impianto;

b) l'erogazione in rate mensili del contributo previsto all'art. 13 della presente convenzione.

Inoltre è onere e responsabilità dell'Ente proprietario adeguare l'impianto alle eventuali nuove esigenze tecniche dettate da normative comunitarie, nazionali e/o regionali, nonché provvedere al rinnovo delle relative omologazioni per lo svolgimento dell'attività sportiva.

Per assicurare rapidità di intervento e di ripristino dell'impianto, il Gestore, dietro nulla osta dell'Amministrazione Comunale, può disporre gli interventi tecnici straordinari necessari, anticipandone la spesa per conto del Comune, che provvederà al rimborso su presentazione delle relative fatture.

Nel caso in cui risulti impossibile preannunciarsi di nulla osta dell'Amministrazione Comunale per l'urgenza e la indilazionabilità dell'intervento, il Gestore potrà sostenere spese sino ad un massimo di € 4.000,00 + IVA. In questo caso il rimborso della spesa sarà subordinato alla valutazione dell'Amministrazione Comunale sulla reale esigenza della spesa sostenuta dal Gestore.

Art. 13 - CONTRIBUTO ANNUALE *(suscettibile di ribasso in sede di gara)*

L'Amministrazione Comunale si impegna ad erogare al Gestore un contributo annuo netto di € 5.500,00 + I.V.A., in rate mensili posticipate, previa verifica del rispetto della presente convenzione da parte dell'Ufficio Sport.

L'erogazione è subordinata alla presentazione di regolare fattura da parte del Gestore.

Art. 14 - INVESTIMENTI DEL GESTORE

Nessuna modifica o sostituzione rispetto allo stato originario dell'impianto può essere apportata dal Gestore, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune concedente.

Tutte le opere fisse o mobili, e le migliorie realizzate dal Gestore in forza del presente atto e della proposta progettuale presentata in sede di gara, ivi comprese le attrezzature e i sussidi sportivi per le varie attività, diverranno de jure di proprietà del Comune di Porto Sant'Elpidio dal momento della loro realizzazione o acquisizione.

Per tali interventi il Gestore non potrà pretendere rimborsi né da parte dell'Ente proprietario, né da parte dell'eventuale subentrante nella gestione.

Il materiale o gli elementi strutturali eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza o imperizia del Gestore dovranno essere sostituiti a cura e spese del medesimo.

Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento alle strutture sportive al fine di effettuare attività di vigilanza e controllo sugli adempimenti degli obblighi assunti dal Gestore con il presente atto.

Art. 15 – DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

E' fatto assoluto divieto di cedere o sub-affidare in tutto o in parte la gestione dell'impianto, pena la revoca della concessione.

Art. 16 – RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

Il Gestore si obbliga ad usare l'impianto e le attrezzature oggetto della convenzione con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose dall'uso medesimo e risarcirà i danni che si dovessero verificare in dipendenza della concessione, da chiunque e comunque provocati.

A tale scopo, il Gestore stipulerà idonea polizza assicurativa contro l'incendio per un massimale di € 200.000,00, e polizza RCT e RCO con massimali di € 1.000.000,00 rispettivamente per sinistri, persone e cose. La copertura assicurativa dovrà riguardare tutti i tipi di manifestazioni che si potranno organizzare nell'impianto oggetto della presente convenzione, con rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Porto Sant'Elpidio.

La copertura del rischio dovrà essere estesa a tutti coloro che si trovano all'interno della struttura ed a coloro che operano a qualsiasi titolo e per conto del Gestore.

Art. 17 - CAUZIONE

Il Gestore, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, ha costituito cauzione definitiva di €00 (Euro/00), pari al 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, a mezzo fidejussione assicurativa/bancaria emessa da - Agenzia di n. del, nella quale si prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'Art. 1957, c. 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune.

La cauzione definitiva si intende a garanzia:

- dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto;
- del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a versare durante o in dipendenza della gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione delle prestazioni da parte del Gestore, ivi compreso il risarcimento del danno derivante al Comune a seguito della necessità di provvedere a nuova assegnazione della concessione in caso di risoluzione per inadempimento del Gestore.

La cauzione resterà efficace fino al completo soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo potrà avvenire solo con apposito atto liberatorio del Comune.

Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione ogni qual volta il Comune abbia dovuto avvalersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto. Resta salva per l'Amministrazione il ricorso a ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 18 - INADEMPIENZE DEL GESTORE

In caso di inadempienza agli obblighi derivanti dal presente atto che non comportino la risoluzione del medesimo, il Gestore è passibile di una penale che va da un minimo di € 30,00 (trenta/00) ad un massimo di € 300,00 (trecento/00) da applicarsi dal Dirigente responsabile di servizio, sulla base di una valutazione della gravità della inadempienza medesima.

L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione alla quale il Gestore avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro cinque giorni dalla notifica.

Art. 19 – RISOLUZIONE

Il Comune avrà la facoltà di risolvere di diritto la convenzione, senza alcun indennizzo, quando:

- il Gestore, per inosservanza degli obblighi che la legge prescrive a suo carico, non permetta il regolare funzionamento delle strutture sportive;
- il Gestore venga a mancare in qualsiasi momento agli obblighi assunti con la presente convenzione e con l'offerta tecnica di gara, malgrado il richiamo e trascorsi cinque giorni dalla diffida;
- si verificano, nell'esercizio, irregolarità gravi, ripetute e debitamente contestate o sia compromessa la situazione di esercizio.

L'Amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l'unica formalità preliminare alla risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione, l'Amministrazione tratterà, a titolo di penale, la cauzione definitiva, sempre fatto salvo la richiesta del maggior danno.

La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare la gestione dell'impianto al Soggetto immediatamente successivo nella graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di selezione. Naturalmente il Gestore sollevato dall'incarico non potrà richiedere alcunché a titolo di risarcimento, e dovrà continuare il servizio fino al subentro del nuovo Gestore.

In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l'Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell'aggiudicazione riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti la concessione in oggetto, il Gestore assume gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della citata L. 136/2010 le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA comportano la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 21 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia in ordine alla presente convenzione è competente il Foro di Fermo.

Art. 22 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Io sottoscritto Segretario Generale, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, informo le parti presenti, che i dati contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Il sig. _____ dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l'utenza esterna e dell'informativa in merito al trattamento dati personali nel rispetto del GDPR europeo, pubblicate sul sito istituzionale www.elpinet.it. Il Comune informa il Gestore che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, il responsabile del trattamento è la Dirigente dell'Area 1 dott.ssa Pamela Malvestiti e il sottoscritto Segretario Generale, ognuno per gli adempimenti competenza

Art. 23 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

Tutte le spese relative al presente contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, sono a completo ed esclusivo carico della Ditta/Associazione aggiudicataria senza diritto di rivalsa.

Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.131/1986.

ART. 24 – ALLEGATI

Oltre al sopra descritto allegato A (offerta tecnica di gara) si allega sotto la lettera B il Patto di Integrità ai sensi dell' art. 1 comma 17 legge 190/2012, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 23.04.2016.

Le parti dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura degli allegati, avendone esatta e piena cognizione.

Il presente atto formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario Generale mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su _____ pagine a video, di cui _____ intere e parte della _____esima., atto che, letto ai componenti, è stato ritenuto conforme alla loro volontà e con me alla mia presenza lo sottoscrivono con firma Digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del Codice della Amministrazione Digitale, unitamente agli allegati A e B.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

LA DITTA/ASSOCIAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
